



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale il Dott. Raffaele Michele Tangorra, ai sensi dell'art. 46, comma 2 e 3, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, è stato nominato Commissario straordinario di ANPAL, il quale assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia medesima;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo Decreto

Legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006 (applicabile, *ratione temporis*, all'operazione contrattuale appresso individuata);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha appunto disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate, comprese le attività di gestione e controllo dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di competenza;

VISTA la legge n. 236 del 1993 (articolo 9), con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

CONSIDERATO che il sopra menzionato D.Lgs. n. 150/2015 prevede, all'articolo 13, comma 1, che, in attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL (ora INAPP), valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni - il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;

CONSIDERATO che ad ANPAL è attribuito anche il coordinamento della Rete nazionale formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall'Inps, dall'Inail, dalle agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti

di formazione, da Italia Lavoro, dall'INAPP e dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che negli ambiti su indicati sono attribuite ad ANPAL una serie di importanti funzioni, fra cui:

- gestire i servizi per il lavoro, il collocamento dei disabili, le politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati;
- definire gli standard di servizio relative alle misure introdotte dall'articolo 18 del Decreto 150/2015;
- definire le modalità operative e la misura del nuovo assegno di ricollocazione e di altre misure per coinvolgere i privati accreditati;
- definire nuove modalità di profilazione dei lavoratori, al fine determinarne un profilo personale di occupabilità, più in linea agli standard internazionali, costi standard per i servizi e le misure offerti;
- sviluppare e gestire il sistema informativo delle politiche del lavoro, anche attraverso nuovi strumenti tecnologici atti a favorire una maggiore attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e comunicazione anche con gli altri soggetti pubblici e privati;
- gestire l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;
- definire e gestire i programmi per riallineare, qualora non siano rispettati o siano a rischio, i livelli delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro definire nuovi incentivi per la mobilità territoriale;
- assistere le imprese nella gestione delle crisi di aziende che hanno unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni;
- gestire programmi di reimpiego e ricollocazione di lavoratori alle dipendenze di aziende in crisi, attraverso programmi del Fondo Europeo o sperimentali di politica attiva del lavoro; gestire il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;

CONSIDERATO che con il supporto, in regime di in house, di ANPAL Servizi S.p.a. ANPAL interviene inoltre (salvo altro):

- nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione;

- nel rafforzamento dei servizi per l'impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate (migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991 e del d.lgs. 276/2003 e beneficiari del reddito di inclusione);
- nella ricollocazione dei disoccupati in Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), in Dis-Coll per collaboratori e precari o in Asdi (assegno di disoccupazione);
- nella realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro;

CONSIDERATO che elemento essenziale per lo svolgimento di tali compiti è naturalmente costituito dalla piena operatività ed adeguatezza funzionale del composito sistema informativo dedicato;

CONSIDERATO a questo effetto che, al fine di predisporre l'ambiente di esercizio per alcune applicazioni già attive per le quali è necessario aumentare il grado di scalabilità dei sistemi e di anticipare i tempi di predisposizione della nuova infrastruttura tecnologica, la scrivente Agenzia ha necessità di approvvigionarsi di servizi di appositi servizi di clouding, secondo i più precisi termini previsti nel Piano Triennale per l'Informatica già trasmesso all'AGID;

CONSIDERATO che, trattandosi di servizi di natura informatica, la scrivente Agenzia è tenuta ad approvvigionarsi tramite strumenti Consip, ai sensi dell'art. 1, commi 512 e segg., della legge n. 208 del 2015;

VISTI gli atti della procedura di gara, suddivisa in n. 4 Lotti funzionali, per la stipula di contratti quadro espletata da CONSIP, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta bando pubblicato sulla GUUE in data 28.12.2013 e sulla GURI in data 27.12.2013, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, in esito alla procedura suddetta sono stati stipulati, separatamente per ciascun Lotto, appositi Contratti quadro tra Consip S.p.a. ed i fornitori da quest'ultima individuati;

CONSIDERATO che relativamente al Lotto di gara n. 1, avente ad oggetto la fornitura di servizi di Cloud Computing, Consip S.p.a., in esito alla procedura suindicata, ha stipulato Contratto Quadro con il RTI composto da Telecom Italia S.p.a. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.) società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V. (nota anche come DXC Technology),

Postecom S.p.a., Poste Italiane S.p.a. e Postel S.p.A. in data 20 luglio 2016 (CIG 55187486EA);

VISTO il Decreto direttoriale n. 78 del 02/03/2018 con il quale l'Agenzia ha approvato il Piano dei Fabbisogni per la fornitura dei "Servizi di Cloud Computing" - SPC Cloud Lotto 1, inviato via PEC all'Agenzia in data 19/02/2018 dal RTI aggiudicatario composto da Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HPE Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.;

VISTO il conseguente Contratto Esecutivo per l'affidamento "Servizi di Cloud Computing" - SPC Cloud Lotto 1 e relativi allegati - CIG 7413458313, rep. ANPAL n. 76/2018, stipulato in data 22 marzo 2018 con l'RTI composto da Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HPE Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., avente ad oggetto la fornitura dei servizi descritti nel sopra richiamato Progetto dei Fabbisogni;

VISTO il Decreto direttoriale n. 86 del 28/02/2019 con il quale, per sopravvenute esigenze tecniche, viene approvata la rimodulazione, con invarianza di spesa, del progetto dei Fabbisogni, trasmesso via PEC in data 09/01/2019 dal RTI aggiudicatario;

VISTO il Decreto direttoriale n. 388 del 09/09/2019 con il quale, per sopravvenute esigenze di ANPAL di variare ed integrare le componenti della fornitura dei servizi descritti nel sopra richiamato Progetto dei Fabbisogni, viene approvata una seconda rimodulazione incrementale della fornitura, esattamente descritta nel Progetto dei fabbisogni trasmesso via PEC in data 16 luglio 2019 dal RTI fornitore;

VISTO l'Atto aggiuntivo n. 1997889240582004, stipulato dalle parti in data 14 ottobre 2020, con il quale è stato contrattualmente recepito il predetto Progetto dei fabbisogni approvato (codice 1997889240582004PJF);

VISTO il Contratto esecutivo n. 2097889240582007COE, CIG derivato 83901223B4, stipulato, in data 1 settembre 2020, in attuazione del medesimo Contratto Quadro (ed il relativo Progetto dei Fabbisogni al medesimo allegato n. 2097889240582007PJF, versione 1.0, emesso il 16 giugno 2020), il quale prevede quale termine del servizio la data del 31 gennaio 2021;

VISTO il successivo Contratto esecutivo n. 2197889240582012, CIG derivato 8681501941, stipulato, in data 30 marzo 2021, in attuazione del medesimo Contratto Quadro (ed il relativo Progetto dei Fabbisogni al medesimo allegato, codice n. 2197889240582012PJF, versione 1.0, emesso il 26 gennaio 2021), con termine finale al 20 luglio 2021;

VISTO il successivo Contratto esecutivo n. 2197889240582013, CIG derivato 8841586395, stipulato, in data 9.09.2021, in attuazione del medesimo Contratto Quadro (ed il relativo Progetto dei Fabbisogni al medesimo allegato, codice n. 2197889240582013PJF, versione 1.0, emesso il 14 luglio 2021, con termine finale al 20 febbraio 2022 (così individuato sulla base di variazione intervenuta in data 18-21/12/2021), sottoscritto in conformità all'Addendum n. 4 al Contratto Quadro suindividuato, stipulato fra Consip s.p.a. ed il RTI Fornitore in data 13 aprile 2021, il quale prevede l'incremento della dotazione di risorse e l'estensione della durata del Contratto Quadro medesimo sino al 20 luglio 2022;

CONSIDERATO che al fine di completare il processo di implementazione e gestione della infrastruttura relativa (in modalità cloud computing) Anpal ha necessità di acquisire ulteriori servizi infrastrutturali e specialistici nell'ambito del medesimo Contratto Quadro Consip sopra individuato, in diretta continuità con i servizi oggetto del Contratto esecutivo richiamato al capoverso precedente;

VISTO il su richiamato l'Addendum (n. 4) al Contratto Quadro suindividuato (SPC Cloud, Lotto 1), stipulato fra Consip s.p.a. ed il RTI Fornitore in data 13 aprile 2021, nel quale è stabilito che, all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti esecutivi a valere sulla estensione disposta, le Amministrazioni committenti dichiarino (oltre naturalmente alla piena corrispondenza degli ordinativi al perimetro dei servizi oggetto del Contratto quadro):

- che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l'urgenza della PA e, al contempo, l'impossibilità per l'Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d'urgenza di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;

- che sia impossibile attendere l'attivazione di separata iniziativa di gara Consip individuata nel medesimo Addendum, al momento dato in divenire, per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono entrambe dette condizioni, secondo quanto appresso illustrato.

Deve, innanzitutto, considerarsi che i nuovi servizi che ANPAL ha necessità di acquisire intervengono in assoluta continuità metodologica, organizzativa e funzionale con i servizi già acquisiti nell'ambito del sopra menzionata sequenza di Contratti esecutivi stipulati fra ANPAL e il RTI fornitore del Contratto Quadro di cui trattasi, l'ultimo con termine finale stabilito per il 20 febbraio 2022

Quantomeno nel breve periodo, trattandosi di attività complesse ed estremamente articolate, l'eventuale subentro di diverso operatore (selezionato in via autonoma o tramite diversa iniziativa in sede Consip) nel ruolo attualmente affidato al RTI Fornitore del CQ Consip SPC Cloud Lotto 1 porterebbe senz'altro (oltre che a consistenti maggiori costi di esercizio, dovendosi evidentemente scontare attività di migrazione dei sistemi, di effettiva presa in carico e di riorganizzazione del sistema di interlocuzioni tecniche fra le parti) ad un significativo rallentamento delle attività, con conseguente grave pregiudizio per l'operatività del sistema informativo dedicato di ANPAL e quindi per i servizi attraverso il medesimo veicolati (di particolare criticità, nel periodo, in quanto per una componente importante finalizzati a fronteggiare le complesse dinamiche sociali innestate dalla crisi sanitaria e sociale in atto).

Nessuna delle teoriche opzioni alternative nella disponibilità di ANPAL risulta idonea, allo stato, a superare questa fondamentale criticità: non quindi il ricorso ad altro strumento Consip, né il ricorso a procedura di affidamento autonoma.

Per le medesime ragioni, ed anzi *a fortiori*, non risulta possibile attendere la conclusione della nuova procedura di gara in corso presso Consip avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto Quadro SPC Cloud, Lotto n. 1, ad oggi, come detto, ancora in via di completamento.

In ogni caso, il nuovo affidamento che ANPAL intende disporre nell'ambito di quest'ultimo Contratto Quadro risulterà limitato nel tempo sino al termine ultimo stabilito per la conclusione delle attività comprese nel predetto Contratto Quadro (20 luglio 2022), corrispondente in ogni caso alla misura strettamente indispensabile a fare efficacemente fronte alle stringenti occorrenze di periodo.

Non appena sufficientemente definito il quadro esigenziale ed organizzativo di riferimento, ANPAL intende peraltro procedere ad avviare le procedure per l'affidamento (in via assolutamente prioritaria attraverso strumenti Consip, laddove disponibili) degli ulteriori servizi che risulteranno necessari per i periodi a venire.

CONSIDERATO dunque, che, in ragioni di quanto sopra, sussistono le ragioni individuate da Consip per il ricorso ai servizi del Contratto Quadro SPC CLOUD Lotto 1, giusta l'Addendum n. 4 *medio tempore* adottato;

VISTO il nuovo Piano dei Fabbisogni a questo fine dall'Agenzia sottoposto via PEC (prot. ANPAL n. 230 del 13 gennaio 2022) al RTI titolare del suddetto Contratto Quadro, nonché il Progetto dei Fabbisogni (codice 2197889240582015PJF, versione 1.0 del 18 gennaio 2022) dal medesimo RTI trasmesso (con PEC del giorno 25/01/2022) in risposta al Piano

detto, Progetto che appunto prevede il proseguimento delle attività in corso senza soluzione di continuità e quindi senza nuova fase di attivazione, per un corrispettivo complessivo stabilito (in applicazione delle tariffe unitarie predeterminate nel Contratto Quadro Consip) in € 1.807.514,25, di cui € 325.945,19 a titolo di IVA;

CONSIDERATA la rispondenza del suindicato Progetto (prima d'ora sottoscritto per approvazione dall'Agenzia) al fabbisogno corrente di ANPAL e quindi la necessità di formalizzare l'affidamento dei servizi in esso descritti, tramite sottoscrizione di nuovo contratto esecutivo informato allo schema predefinito per il Contratto Quadro detto, aggiornato con le specifiche dichiarazioni richieste, ai sensi dell'Addendum n. 4 citato, all'Amministrazione committente;

VISTO l'incremento del massimale di spesa del Contratto Quadro SPC CLOUD, Lotto 1, disposto da CONSIP s.p.a. in conformità al disposto di cui all'art. 16 bis, comma 7, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO il comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento di contabilità dell'ANPAL in base al quale in tutti i casi in cui il bilancio di previsione non sia stato formalmente deliberato o non sia intervenuta entro il 31 dicembre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria e si può autorizzare per ogni mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun conto dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese inderogabili e obbligatorie non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2022 dell'ANPAL non è stato definitivamente approvato e non è intervenuta entro il 31 dicembre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e che quindi l'ANPAL è in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di sostenere la spesa relativa al contratto sopra individuato, al fine di garantire l'esercizio di funzioni essenziali affidate all'Agenzia, che non ammettono soluzioni di continuità;

CONSIDERATA la natura inderogabile della spesa sopra citata;

CONSIDERATO che la stessa spesa - per un valore complessivo, IVA compresa, pari ad € 1.807.514,25 (contributo Consip a parte, da liquidarsi con separato decreto) - visto il carattere obbligatorio ed inderogabile del servizio - potrà essere posta a carico del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, a titolarità di Anpal conto U.2.02.03.02.001 "Sviluppo software e manutenzione evolutiva", come indicato dalla Divisione 1 con mail del 17/02/2022;

VISTO il contratto esecutivo (n. 2197889240582015COE, così come indicato nella nota di errata corrige del fornitore ns. prot. n. 2714 del 03/03/2022), CIG derivato 90938312BE, concluso dalla scrivente Agenzia, in data 02 marzo 2022, con il RTI titolare del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 (CIG 55187486EA), Impresa mandataria Telecom Italia s.p.a. avente ad oggetto la fornitura dei servizi di Cloud Computing descritti nel Progetto dei Fabbisogni inviato via PEC alla scrivente Agenzia, in data 25/01/2022 (codice 2197889240582015PJF, versione 1.0 del 18 gennaio 2022), con scadenza il 02/08/2022;

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006;

Tanto premesso,

DECRETA

Art. 1

Il suindicato Contratto esecutivo (n. 2197889240582015COE), CIG derivato 90938312BE, concluso dalla scrivente Agenzia, in data 02 marzo 2022, con il RTI titolare del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 (CIG 55187486EA), Impresa mandataria Telecom Italia s.p.a., avente ad oggetto la fornitura dei servizi di Cloud Computing descritti nel Progetto dei Fabbisogni inviato via PEC alla scrivente Agenzia, in data 25/01/2022 (codice 2197889240582015PJF, versione 1.0 del 18 gennaio 2022), è a tutti gli effetti di legge approvato.

Art. 2

La spesa necessaria per finanziare l'operazione di acquisto su descritta (contributo Consip a parte, da impegnarsi con separato decreto), corrispondente complessivamente ad un massimo di € 1.807.514,25 (*unmilioneottocentosestemilacinquecentoquattordici/25*), di cui € 1.481.569,06 (*unmilionequattrocentoottantunomilacinquecentosessantanove/06*) di imponibile ed € 325.945,19 (*trecentoventicinquemilanovecentoquarantacinque/19*), è impegnata sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, a titolarità di Anpal, conto U.2.02.03.02.001 "*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*" come da conferma di prenotazione della Divisione 1 del 17/02/2022.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Raffaele Michele Tangorra

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005)